

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Carpenedolo Codice 10289

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Adunanza ordinaria di 1[^] Convocazione - seduta pubblica

L'anno duemilasette addì 22 del mese di febbraio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

	SI NO	SI	NO
Desenzani Gianni	Xį	I	
Desenzani Elena	x	Assolini Alberto X	
Tafelli Antonio	X	Roncadori Giovanni X	
Botturi Anna	X	Ferrari Giovanni Battista X	
Gentili Lino	x	Treccani Valentino X	
Morbio Matteo	X A.G.	Rodella Roberto X	
Fontanini Nerina	X	Vecchiolini Pasquale X	
Zaniboni Laura	x	Tonelli Ivo X	
Beschi Giovanni	x	Boselli Stefano X	
Bassi Aldo	Х	Tononi Guido X	
Donatelli Tania	x	Galletti Francesca X	
		Totali 18 3	

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Dott. Silvio Masullo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gianni Desenzani assume la presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 22.2.2007 – "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 520 del 29-11-1994 è stato adottato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle affissioni e per l'esecuzione del relativo servizio composto da n. 47 articoli, assoggettato a modifiche con deliberazione consiliare n. 54 del 21-02-2000;

Richiamato il decreto legislativo 15-11-1193 n. 507 concernente il riordino della finanza territoriale con il quale è stata rivista ed armonizzata anche l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e l'art. 10 comma 1 lett. b) della Legge 448/2001 che ha esteso a tutti i Comuni la possibilità, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, di suddividere in relazione all'importanza il territorio in due categorie, individuando la cosidetta "categoria speciale" che prevede la maggiorazione della tariffa normale fino al 150%, purché la stessa non superi il 35% della superficie dell'agglomerato urbano;

Ritenuto opportuno prevedere nel Regolamento l'istituzione della "categoria speciale di località" da individuarsi nel tratto della S.S. Asolana che interessa il territorio comunale di Carpenedolo, trattandosi di ubicazione di particolare rilievo ed esplicando una funzione pubblicitaria sensibilmente superiore rispetto alle forme di pubblicità e affissioni esposte nella restante parte del territorio, con una maggiorazione tariffaria come previsto dall'art. 4, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, modificato dal citato art. 10, comma 1, lett. b) della legge 448/2001;

Rilevato inoltre che i termini fissati al 31 gennaio, per approvare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, previsti dal D. lgs.15/11/93 n. 507 e dal "Regolamento comunale" sono stati modificati dall'art. 10, comma 1 lett. a) della legge 28 dicembre 2001 n. 448, fissando gli stessi entro il 31 marzo, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto inoltre che:

- l'art. 1 comma 166 della legge 27.12.2006 n. 296 prevede l'arrotondamento dei tributi comunali all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 49 centesimi;
- l'art. 1 comma 168 della legge 27.12.2006 n. 296 prevede che l'ente regolamenti l'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento o il rimborso non è dovuto;

Osservato che il quadro sopra delineato, rende necessario adeguare il Regolamento, fissando il termine per il pagamento annuale dell'imposta al 30 aprile dell'anno di riferimento, prevedendo l'arrotondamento e determinando in euro 3,00 (tre) l'importo minimo da versare o rimborsare;

Ritenuto necessario adeguare il Regolamento con le seguenti modifiche:

- Inserire il nuovo articolo 3 bis "Categoria speciale delle località": di individuare ai fini dell'applicazione della maggiorazione tariffaria la località "SS Asolana" quale zona di territorio comunale compreso nella categoria speciale.
- Integrare e modificare l'articolo 15 "Pagamento dell'imposta":

 Il termine per il pagamento annuale dell'imposta è fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione sia inferiore o superiore a 49 centesimi

L'importo minimo da versare o rimborsare è pari ad euro 3,00 (tre).

Gli interventi sono riportati nel verbale di seduta conservato agli atti del servizio segreteria, per quanto risulta dalla trascrizione da nastro del dibattito consiliare.

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, della responsabile dell'Ufficio Tributi rag. Emanuela Longhi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 17 e n. 1 astenuto (Galletti) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le sottoelencate integrazioni e modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni.

Nuovo articolo:

• 3 bis "Categoria speciale delle località":

di individuare ai fini dell'applicazione della maggiorazione tariffaria la località "SS Asolana" quale zona di territorio comunale compreso nella categoria speciale.

Integrare e modificare l'articolo

• 15 "Pagamento dell'imposta":


vengono aggiunti i seguenti periodi:

"Il termine per il pagamento annuale dell'imposta è fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento.
L'importo minimo per effettuare versamenti e rimborsi non può essere inferiore ad euro 3,00 (tre)."
Vengono sostituite le seguenti parole: "alle mille lire" con "all'euro" e "lire cinquecento" con "49 (quarantanove) centesimi".

- 2. Di dare atto che le integrazioni e modifiche apportate al Regolamento avranno efficacia dal 1.1.2007.
- 3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione Centralità Fiscalità Locale;
- 4. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità;

Entrano i Consiglieri Tonelli e Treccani. Esce Assolini.





IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Silvio Masullo)

IL SEGRETARIO GENERALE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica o T.U.E.L. n. 267/2000, e' stata affissa in copia all'albo	che questa delibera: o pretorio il giorno	zione, ai s 12 MAR	sensi dell'art. 124 primo comma, de 2007
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal	1 2 MAR 2007	al	2 7 MAR 2007
			IL SEGRETARIO GENERALE
Addi' 12 MAR 2007	CARP EN DO OC OC Breece of		Dott. Silvio Masullo
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il			i dell'art. 134, del T.U.E.L. 267/2000. EGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.



PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Carpenedolo Codice 10289

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54

MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA'

Adunanza ordinaria di 1° Convocazione - seduta pubblica

L'anno duemila addì ventuno del mese di febbraio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

	SI	NO	SI	NO
Treccani Valentino	X	Franzoni Tullio	X	
Bondioli Angelo	` X	Scesi Maria Rosa	X	
Sisti Roberto	X	Zaniboni Enrico	X	
Parmigiani Angelo	X	Boselli Stefano	X	
Marini Lucia	X	Forleo Vincenzo	X	
Bolzoni Agostino		X Malpezzi Francesco	X	
Bondioli Mauro	X	Scovoli Giuseppe	X	
Zanella Ivan	X	Ferrari Mario	X	
Tebaldini Luciano	X			
		totali	16	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Lanfredi dott. Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ing. Valentino Treccani assume la presidenza per la trattazione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il capo I del decreto legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 con il quale fu disposta, tra l'altro, la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per Comuni e Province, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 507/93 il quale stabilisce che agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno prece'dente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T., nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre
Classe III: comuni da oltre
Classe IV: comuni da oltre
Classe IV: comuni da oltre
100.000 a 500.000 abitanti;
30.000 a 100.000 abitanti;
10.000 a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti;

Richiamata la propria deliberazione n. 520 del 29.11.1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni" composto da n. 47articoli;

Visto l'art. 3 del succitato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni", il quale stabilisce la classificazione del Comune attribuendo la classe demografica "V" poiché gli abitanti alla data del 31 dicembre 1992 risultano n. 9.529;

Considerato che il numero degli abitanti alla data del 31.12.1998 è aumentato a 10.161,questo Comune rientra nella classe demografica IV, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs 507/93;

Ritenuto necessario, adeguare l'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni", prendendo atto della nuova classe demografica del Comune;

Vista la proposta di modifica , predisposta dal Servizio Tributi, e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del decreto legislativo 446/97, i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Acquisita la valutazione preventiva degli aspetti economico-finanziari, espressa dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera g) del regolamento di contabilità;

Dopo esauriente discussione;

Acquisiti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla responsabile del Servizio Tributi rag Emanuela Longhi , ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 così come modificato dalla legge 03.08.1999 n. 265.

Con voti 16 favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

 di approvare all'art. 3 del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni" le seguenti modifiche: sostituzione della classe da "V" a "IV"; sostituzione dell'anno da "1992" a "1998"; sostituzione del numero di abitanti da "9.529" a "10.161";

Pertanto l'art. 3 viene così sostituito:

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.

Il Comune appartiene alla IV classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1998 di n. 10.161 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

- 1. Di dare atto che la modifica al predetto regolamento avrà effetto a partire dal 01.01.2000; .
- 2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale Fiscalita' Locale, entro 30 giorni dall'esecutivita' della stessa;
- 3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- 4. Di disporre la pubblicazione del predetto regolamento, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.





IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Luigi Lanfredi)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 47, primo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e' stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà' pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25 FEB. 2000 al 11 MAR. 2000

e vi rimarra' pubblicata per 15 giorni consecutivi dal	2 5 FEB. 2000 at 11 MAR. 2000
	IL SEGRETARIO COMUNALE
Addi' 2 5 FEB. 2000	Luigi danfor
Il Comitato Regionale di Controllo Con Nota n. del	Controdeduzioni del Comune n.
Con Nota n del ha chiesto la produzione di elementi integrativi.	in data, ricevute dal Comitato Regionale
IL SEGRETARIO COMUNALE	di Controllo il
	IL SEGRETARIO COMUNALE
Addi'	Addi'
Il Comitato non ha riscontrato vizi di illegitt	imità come da comunicazione n in data recutiva ai sensi dell'art. 17, 40° comma, della Legge 15 Maggio
Il Comitato, riscontrando vizi di illegittimità/i	incompetenza, ha annullato la deliberazione in seduta del
1 1 MAR. 2000	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Luigh doubt
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il8-6-1990, n. 142.	ai sensi dell'art. 47, comma 2, della Legge
0 0 1990, d. 142.	IL SEGRETARIO COMUNALE
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso ami	ministrativo
Copia conforme an originale, in caria intera per uso am	пшпѕиануо.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROVINCIA DI BRESCIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 concernente la "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicit{ e del diritto sulle pubbliche affissioni";

Dato atto che, ai fini del disposto di cui all'art. 2 del citato Decreto, che la popolazione residente in questo Comune, riferita al 31 dicembre 1992 risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di n. 9529 abitanti, per cui il Comune appartiene alla V classe;

Che la gestione del servizio di che trattasi risulta affidato in concessione alla Ditta AIPA S.R.L.;

Visto l'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, dispone che il Comune I tenuto ad adottare apposito Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicití, del diritto sulle pubbliche affissioni e del relativo servizio;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dagli uffici nel testo proposto dalla Giunta Comunale;

Visto il comma 2 dell'art. 36 del citato D.L.vo 507 che dispone debba adottarsi entro il 30 giugno 1994;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;

Acquisito ai sensi degli articoli 53 e 55 della legge 142/1990 il parere tecnico amministrativo favorevole espresso dal Segretario Comunale e quello contabile favorevole espresso dal Sig. Ghisini Roberto (7^ q.f.) nonche' sulla legittimita' dell'atto espresso dal Segretario Comunale verbalizzante;

Vista la relazione di accompagnamento del provvedimento da adottare;

atti del consiglio comunale

91 15J	3161	41 1707 1002
Seduta del _	29/11	/94
: Deliberazione	e N. 52	20
Deliberazione	41 (A)	
OGGETTO:		FUSBULCEPA
PPROVAZT	ONE RE	GOLÁMENTO COMUNA
2	1.5 (1.53)	F PUBBLICHE
FFISSION		
		v. 1 v.
Pubblicata —	1.	No. 1 Lety
	- FU . S.A.	
Pubblicata —	con senza ò	pposizioni
come da confe	orme attes	stazione del messo
il <u> </u>	D1C. 19	394
, per i quindici (
por r quindior ;	3101111 GOG1	
CARPA		
Capenedolo	<u>}</u>	
E CAR) ()	II Segretario
O. Prescie	<u>/. </u>	<u>.</u>
_		
Trasmessa a		
ii ZU!	C. 1994	n di prc
Pervenuta a	1000 4	di Oronnia
Pervenuta a	i O.H.O. C	II Brescia
in data	,	N
	295	
Tinch.		
		azione è divenuta eseci
	Carry Nava Laur B. State A. P. State	art. 59/60 della Legç
10-2-53 n. 6	62.	

il Segretario Comuna

Udito l'intervento del cons. Vecchiolini:propone che venga modificato l'articolo relativo ai diritti d'urgenza.

consigito comunale

favorevoli 14

e 1 contrario (Vecchiolini)

The content floor this poi

el diritto « subje pubbliche

readdents onto the ordered that the state of the state of

Ro a fe clamatic close terra-

Secula cel A R A R B R A L D B C

di approvare, in applicazione delle norme richiamate in premessa il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI che consta di n. 47 articoli, e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

eila i pe de l'iller i l'amentation de l'accessorie de la company de l'accessorie de l'accessorie de la composipiù la company de l'accessorie d'accessorie de la company de l'accessorie de

#greticlo Johnnale veriglisance)

rowredumento da acologia,

ibla de retribue di Escoppiquaer

IL CONSIGLIERE ANZIANO



-unace et here's a sociales is anneann rul tus si sers dell'an bill della della lacas

STANSON AND THE STANSON

SS 41 63-3-67

2



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697951 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

COMUNE DI CORPENEDOLO
ALLEGATO IN TUBERA

C.C. N° 520 / Del 29-11-94

Il Sindaco II Segretario Comunale

CLASSE V

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507)*



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - Piza Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

SOMMARIO

TTTOL	0 1 -	NORME DI CARATTERE GENERALE		
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -	Oggetto del Regolamento Ambito di applicazione Classificazione del Comune Tariffe Aumento stagionale Tipologia e quantità impianti pubblicitari Funzionario responsabile Forme di gestione del servizio	Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	3 3 3 3 4 4 4
TITOL	o II ·	- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'		
Art. Art. Art. Art.	10 -	Presupposto dell'imposta	Pag. Pag. Pag.	5 5 5
Art. Art. Art.	13 - 14 - 15 -	e riduzione imposte	Pag. Pag. Pag. Pag.	6 6 6 7
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 -	o aree comunali	Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	7 7 7 8 8 8 8 8
Art.	26 -	Riduzioni d'imposta Esenzioni dall'imposta	Pag. Pag.	10 10
TITOL	O III	- AFFISSIONI		
Art. Art. Art. Art. Art.	28 - 29 - 30 - 31 - 32 -	Servizio delle pubbliche affissioni Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe Riduzione del diritto Esenzioni del diritto Modalità per le pubbliche affissioni Affissioni urgenti, festive e notturne	Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	12 12 13 13 13
Art.	33 -	Contenzioso e procedimento esecutivo	Dag	1 /1



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI 34 - Sanzioni tributarie Pag. 15 35 - Interessi Art. Pag. 15 36 - Sanzioni amministrative Art. Pag. 15 TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 37 - Oggetto Art. Pag. 17 38 - Impianti pubblicitari - Caratteristiche, Art. tipologia e quantità Pag. 17 39 - Richiesta di autorizzazione Art. Pag. 17 40 - Rilascio dell'autorizzazione Art. Pag. 18 41 - Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli Art. impianti per affissioni dirette..... Pag. 19 42 - Limitazione alla pubblicità effettuata Art. a mezzo apparecchi amplificatori..... Pag. 20 43 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni Pag. 22 Art. Art. 44 - Altre disposizioni in materia di impianti affissioni Pag. 24 45 - Assegnazione di spazi per le affissioni Art. dirette Pag. 24 TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE 46 - Norme finali Pag. 26

47 - Norme transitorie

Pag. 26



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI

(Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n° 507)*

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

*(artt. 1-37)

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonchè il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

*(art. 2)

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE Modificato DEC.

6 NEC. 56/2000 *(art. 2)

Il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 1992 di n. 9.529 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Art. 4 - TARIFFE

*(art. 3.5)

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 5 - AUMENTO STAGIONALE (omissis.....non applicato)
*(art. 3.6)



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

Art. 6 - TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI *(art. 3.3)

A - TIPOLOGIA

L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonchè la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (4).

I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

*(Art. 18.3)

Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni è fissato in mq 15 per ogni mille abitanti (5) talchè, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 9.529 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 143.

Art. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.

Art. 8 - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

*(Art. 25.1.2.3)

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito dal Comune mediante concessione ai soggetti iscritti nell'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'articolo 32 del D. L.vo 507/1993.

(4) - vedere Titolo V del presente Regolamento

(5) - minimo mq 12 negli altri Comuni



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

*(Art. 5.1.2)

- 1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

Art. 10 - SOGGETTO PASSIVO

*(Art. 6.1.2)

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA *(Art. 7.1.5)

- 1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
- 3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purchè collocati



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.

Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Art. 12 - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE *(Art. 7.6)

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 - PUBBLICITA' LUMINOSA E ILLUMINATA

*(Art. 7.7)

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa dilluminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 14 - DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

*(Art. 8.1.2.3)

I soggetti passivi di cui all'art. 10 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1.2 e 3, del D.L.vo 507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 15 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

*(Art. 9)

Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è

quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tremilioni.

Art. 16 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI *(Art. 9.7)

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 17- RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO *(Art. 10.1.2.3) Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 18 - PROCEDURA COATTIVA *(Art. 9.5)
La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le



PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988 .

disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 19 - RIMBORSI

*(Art. 9.6)

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 20 - CONTENZIOSO

Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente Regolamento.

Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D. L.vo 546.(6)

Art. 21 - PUBBLICITA' ORDINARIA - TARIFFE *(Art. 12.1.2.3.4)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 16.000 2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti 4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 22 - PUBBLICITA' CON VEICOLI - TARIFFE *(Art. 13.1.5)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all' interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base

(6) - Vedere norme transitorie art. 47.2



PROVINCIA DE BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988

alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 21, comma 1; per la pubblicità effettuata all' esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 21, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg ...L.144.000 b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg ...L.144.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 23 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI - TARIFFE *(Art. 14.1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti



PROVINCIA DE BRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - 1el. 0.00/9697961 - $\Gamma ax \ 0.30/9698617$ Cod. Fiscale 0.0750840175 - P. IVA 0.0576910988

l'imposta è dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 24 - PUBBLICITA' VARIA - TARIFFE

*(Art. 15.1.2.3.4.5)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a L. 16.000 2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di L. 96.000 3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in L. 4.000 5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 42, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione ammonta a L. 12.000

Art. 25 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

*(Art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni,

fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche,

sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e

religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la

partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,

religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 26 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA

*(Art. 17)

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano



PROMESTIC PROPERTY.

W. Z.5013 - P.za Europa, A. A. Alexandre, S. L. Lay 6.30, 660864 a. Cod. Fiscale 007508 ft/j. arXiv:2006.05088.

attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 22;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.



. -, -, -

COMUNE DI CARPENEDOLO

PROSPECT TO STATE OF

 ≈ 5013 . Fixed-groph, in the GHz sections, Eax 030/969861) Cod. Fixedb 00756840174 , pure ≈ 90.76910988

TITOLO III - AFFISSIONI

Art. 27 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*(Art. 18.1)

servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, messaggi diffusi nell'esercizio di di attività economiche.

Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI (7).

Art. 28 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE *(Art. 19.1. 2.3.4.5.6.7)

- 1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
- 2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70×100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- 3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
- 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
- 5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 15; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento.

(7) - Vedere Titolo V del presente Regolamento



1.30 4.

COMUNE DI CARPENEDOLO

PROMESTA HARRISTA

CMC2500 s. P.za Europa, 1. Fot star such vol. 150, 600 substat 7, vol. Liscale 007,08460 ... r WV vol. to thus.s. . .

Art. 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

*(Art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e glienti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 30;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari.

Art. 30 - ESENZIONI DEL DIRITTO

*(Art. 21)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo,
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI *(Aft. 22.2.3.4.5.6.7.8.10)

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.



CONTRACTOR BRESS

30 7 30 13 | Pera Europai | t | 181, 030 | 969 7 301 | 153 | 03079698617 | (car fiscale 007 708 10175 | P. P.A. 00 1 69 10988 | ...

- 3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 32 - AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE *(Art. 22.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, del D.L.vo 507/1993 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Art. 33 - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Regolamento.



PRINTERING GROWING

Call 2 0013 (Call Loropa 1) left discrete, 561 (Lie 32), 969861 ; cold fiscale 607 508 10175 (P. 177 905 709 19988).

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Art. 34 - SANZIONI TRIBUTARIE

*(Art. 23.1.2.3)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 35 - INTERESSI

*(Art. 23.4)

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 36 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

*(Art. 24.1.5)

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni, conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del capo I, della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.



PROMESO AND DRESCIA

* (P. 2013 | P.za Furapa | L. Fee (Cio. 9697964 | Las 03079698617) ad Fiscale 007 508 (O) 75 | P. IVA 00576910988

- 3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17.
- 4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
- 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.L.vo 507/1993.



PROVINCIA DE GRESCO.

 4 AP 25013 - Fiza Faropa, 1 - Tel. 030, 9697964 - Fax 030 (967864) , Cod. Fiscale 00750849175 - P 3VA 00576910988

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 37 - OGGETTO

*(Art. 3.3)

- 1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonchè le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.
- Art. 38 IMPIANTI PUBBLICITARI CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI
- 1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonchè le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- 2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360, l'Ufficio tecnico comunale, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico.

Saranno comunque rispettati i limiti, se più favorevoli, previsti nel regolamento edilizio e di polizia urbana.

- 3. La quantità degli impianti pubblicitari compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni tre anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.
- 4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 3,50 dal piano stradale.

Art. 39 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaço.
2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve

contenere:

- a l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonchè le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;
- b un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi.

er egypte verkentigski kentrusken es



COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA LA DRI SULLA

 $^{1.547}$ $\times 10^{1.1}$). Participal 1 - 161 000 9697960 [$^{1.68}$ 0.3079698617 \times 00 [Escale 0075084017 \times P (VA 00576910988 $^{1.68}$

la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico.

- c la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario
- d la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante
- 3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
- 4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 40 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
- 2. Il funzionario del Servizio Urbanistico è il responsabile del Procedimento. Egli sottoporrà all'esame del responsabile del Servizio Polizia Municipale e del Funzionario Responsabile dell'Imposta, per il parere di rispettiva competenza, le richieste in ordine cronologico di presentazione.
- 3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui il Responsabile del Procedimento inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
- 4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonchè di eventuali canoni di concessione.
- 5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
- Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
- In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
- 6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei l'autorizzazione si intende revocata.
- Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 39.
- 7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui



PROVINCIA DE DELSCE-

S. W. Coll S. P.za Lurope, T. Tet. 036, 969 (2011), Phys. 03079698647, Cod. Fiscale 00750830175, Phys. Rev. D 988

al Titolo II.

8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a cm 40×40 , di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Art. 41 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 40 comma 5.

- 2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonche la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ci sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
- 3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termino assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
- 4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.
- 5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonchè del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.
- 6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la



PROPERTY OF PROPERTY

M. Z. W. C. P. & Lanepa, J. E. Lewis On Fe961. Page 030 0969864.7 J. et. Uncade 00778984 (175), P. IVA 00576910988.

relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 42 - LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO-APPARECCHI AMPLIFICATORI

E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, così come modificato al D.L.vo 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:

- a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 15.30.
- b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
- c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone, dovrà rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.



PROVINCIA DELIBERATA

CAP 75013 Piza Lucopa, 4 - Feb 950 2697 361 - Fax 03079698617 Cod. Fiscale 00750840176 - 2 AVA 00576919988

MODIETCHE ED AGGIO	NTE			
·				-
				_
		,		
				
		•		
		, .	·	
				
·				
				· — — -
		•		
				
		<u>`</u>		
				
		<u> </u>		_
				·
				_
;				



ORGANISE CARRESTON

Art. 43 - IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - Oggetto

Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario , secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

2 - Caratteristiche e tipologia degli impianti

- a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
- b) a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

verticali

cm 70x100, 100x140, 140x200

orizzontali

cm 100x70, 140x100, 200x140

- TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.

La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

tabelle verticali

cm 70x100, 100x140, 140x200

tabelle orizzontali

cm 100x70, 140x100, 200x140

- IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)

Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.

La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.



PROCESSOR A MERKESSORA

AP 25013 P.za Unopa, 1 Tel. 030 969 361 Fax 03079698617 Cod. Fiscale 00750840175 P. IVA 00776910988

3 - Quantità degli impianti a) la superficie complessiva degli impianti è quella nel precedente articolo 6 lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti dэ. utilizzazione, con indicazione per ciascuna quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva del IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE rientrano tutte le comunicazioni amministrative e Vi effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 20% della superficie complessiva cui all'art. 6/b di 29 mg.; IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E COMUNQUE DI RILEVANZA ECONOMICA Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all' affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b di 14 mq.; IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi

rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 70% della superficie complessiva di cui all'art. 6/b di mq. 100;
b) IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE In eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a) viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 3 del D.L.vo 507/1993 di 24 mq. (8)

4 - Impianti già installati - Disposizioni in adeguamento

a) vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
b) con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà previa ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di ,cui al precedente articolo 6, comma b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d'uso.
Ove del caso disporrà, sentito l'organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

(8) - Superficie mq 12 per ogni 1.000 abitanti



PROVESTSEED

CAP 7 013 Pera Europa 1 (a) 1 (b) 1 (b) 1 (b) 1 (c) 030 (b) Cod Fiscale 007508 (c) 7 (c) 2 (c) 2 (c) 2 (d) 2 2004 Tax 930 October 7

Art. 44 - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Procedimento, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base riscontrate esigenze del servizio.

Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di

approvazione del presente regolamento.

E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.

In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

- L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un'adeguamento del piano generale degli impianti per pubbliche affissioni sulla base delle norme previste capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.
- 3. La Giunta Comunale adotta la proposta di adeguamento del Piano generale degli impianti, formulata dal Concessionario, modifiche ritenute necessarie.

Art. 45 - ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Ai sensi dell'articolo 3, del D.L.vo 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata 10% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, citato D.L.vo 507.(9) Detta superficie non è compresa in quella complessivamente

destinata al servizio pubblico secondo il disposto precedente articolo 43, talchè deve considerarsi eccedente disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. seguenti del' presente Regolamento.

2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d'oneri che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, impianti, sul suolo pubblico nonchè tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione

in atto.

(9) - Superficie mg 12 per ogni 1.000 abitanti



PROVINCIA DEBRESCIA

CAP 25013 - P.za Europa, 1 - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617 Cod. Fiscale 00750840175 - P. IVA 00576910988 .

MODIFICHE ED AGGIUNTE	
· .	
	<u> </u>
	•
	<u> </u>